N. 00481/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2015, proposto da:
Abbanoa S.p.a., con sede in Nuoro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macciotta, Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Rombi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
Sindaco in carica del Comune di Maracalagonis, quale Ufficiale di Governo;

nei confronti di

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna; Condominio di Torre delle Stelle; Paolina Murrai;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Nuova Associazione Torre delle Stelle, corrente in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 5 del 29 aprile 2015, ad oggetto: "Trasferimento di gestione delle reti della frazione di Torre delle Stelle in Comune di Maracalagonis", trasmessa con nota del 4 maggio 2015, prot. 5764, e ricevuta da Abbanoa in data 4 maggio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maracalagonis;

Visto l'atto di intervento ad opponendum di Nuova Associazione Torre delle Stelle;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il Sindaco del Comune di Maracalagonis, in dichiarata qualità di autorità sanitaria locale, con atto del 29 aprile 2015, visto l'articolo 54 tuel, ha ordinato ad Abbanoa spa, gestore del servizio idrico

integrato della Sardegna, di “prendere in carico, entro e non oltre il termine del 15 giugno 2015, le condotte di adduzione e di distribuzione della rete idrica e tutte le infrastrutture connesse della lottizzazione Torre delle Stelle al fine di gestire il servizio idrico integrato così come previsto dalla vigente normativa”.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, Abbanoa S.p.a. ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 5 del 29 aprile 2015, ad oggetto: "Trasferimento di gestione delle reti della frazione di Torre delle Stelle in Comune di Maracalagonis", trasmessa con nota del 4 maggio 2015, prot. 5764, e ricevuta da Abbanoa in data 4 maggio 2015.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Ha esperito atto di intervento ad opponendum la Nuova Associazione Torre delle Stelle, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2016, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento dell'ordinanza sindacale n. 5 del 29 aprile 2015, ad oggetto: "Trasferimento di

gestione delle reti della frazione di Torre delle Stelle in Comune di Maracalagonis", trasmessa con nota del 4 maggio 2015, prot. 5764, e ricevuta da Abbanoa in data 4 maggio 2015.

Risultano infondate le censure di violazione dell'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 – t.u.e.l.; degli articoli 149 bis, 153 e 172 del D.lgs. 152/2006.

Nessuna rilevanza giuridicamente decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso può essere attribuita alla circostanza che, ai sensi dell'articolo 149 bis del D.lgs. 152/2006 - testo unico dell'ambiente, debba essere l'Ente di governo dell'ambito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito.

Come già evidenziato in sede cautelare con l'ordinanza di questo Tribunale, sezione seconda, n. 179 del 28 luglio 2015, deve essere data primaria rilevanza al disposto normativo di cui all'articolo 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, come nella specie, devono essere date in concessione gratuita al Gestore del servizio idrico integrato al fine della gestione del relativo servizio.

Da ciò consegue l'ulteriore rilievo - sempre già evidenziato in sede cautelare - secondo cui l'obbligatorietà del predetto adempimento "non può essere paralizzata dall'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti di sua competenza e segnatamente l'affidamento del servizio al Gestore".

Deve infatti ritenersi che il dato oggettivo del rilevantissimo ritardo nell'espletamento dei predetti adempimenti, di competenza - in via normale - dell'Ente di governo dell'ambito per l'affidamento del servizio al Gestore, unitamente al pericolo per la salute pubblica (da

ritenersi sufficientemente provato alla luce dei rilievi sia dell'amministrazione comunale resistente, sia dell'interveniente ad opponendum, nonché alla luce della documentazione prodotta in giudizio), concretino i necessari presupposti per la legittima adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma quattro, del D.lgs. 267/2000 - testo unico enti locali, con conseguente e inevitabile deroga alle competenze stabilite in via normale dalla legge, di cui all'articolo 149 bis del D.lgs. 152/2006.

Deve infatti ritenersi che - a seguito della sentenza di questo Tribunale, seconda sezione, n. 602 del 10 settembre 2013, con la quale il comune di Maracalagonis è stato condannato alla presa in carico delle opere di urbanizzazione, tra le quali la rete idrica in questione, nonché a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 5847 del 7 novembre 2014, con la quale è stata confermata in sede d'appello la predetta sentenza ed è stata accertata la proprietà comunale degli impianti idrici - la gestione di tali impianti idrici non può che competere all'ente gestore e cioè all'odierna ricorrente, in forza del già richiamato disposto di cui all'articolo 153, comma primo, del D.lgs. 152/2006, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, come nella specie, devono essere date in concessione gratuita al Gestore del servizio idrico integrato, e cioè all'odierna ricorrente, al fine della gestione del relativo servizio.

Ugualmente infondate risultano le ulteriori censure di cui al punto secondo del ricorso di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, difetto di presupposti e sviamento.

Deve infatti ritenersi sussistente il pericolo, provato e attuale, per la

salute pubblica, quale necessario presupposto che rende indispensabile l'intervento immediato oggetto del provvedimento impugnato, pericolo per la salute pubblica determinato dalla attuale assenza di un adeguato controllo sulla potabilità dell'acqua immessa in rete dal gestore di fatto del servizio idrico, come già evidenziato in sede cautelare.

Deve ribadirsi, a tale riguardo, quanto già sopra evidenziato, in ordine alla circostanza che deve ritenersi sufficientemente provato il pericolo per la salute pubblica, alla luce dei rilievi sia dell'amministrazione comunale resistente, sia dell'interveniente ad opponendum, nonché alla luce della documentazione prodotta in giudizio.

Per quanto concerne infine gli ulteriori motivi di censura in esame, non può che ribadirsi anche nella presente sede del merito, quanto già evidenziato in sede cautelare, secondo cui gli impedimenti alla presa in carico indicati in ricorso, quali l'assenza di accertamento sull'attitudine delle strutture esistenti a garantire standards di qualità del servizio e quali gli accertamenti in ordine alla potabilità e portata dell'acqua emunta dai pozzi, rappresentano attività proprie del Gestore del servizio idrico e non del Comune.

Nessuna decisiva rilevanza, nei sensi invocati dalla ricorrente, può essere altresì riconosciuta alla circostanza che parte del sistema idrico in questione faccia capo al Comune di Sinnai, sia in considerazione della modesta rilevanza della parte ricadente in quest'ultimo comune (solamente il 10%), sia in considerazione della circostanza che le principali strutture del sistema di potabilizzazione ricadono nell'ambito del Comune di Maracalagonis.

Per quanto concerne infine la censura prospettata dalla ricorrente

nella memoria del 31 marzo 2016 secondo cui, per l'ipotesi di eventuale inerzia dell'Ente di governo dell'ambito, sono previsti dalla legge specifici interventi sostitutivi sia da parte della Regione che, eventualmente, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve, in primo luogo, rilevarsi l'inammissibilità di tale censura in quanto non contenuta nell'atto introduttivo del gravame e avanzata con mera memoria non notificata alle controparti.

Anche a prescindere dal predetto rilievo di inammissibilità, si osserva comunque che le ragioni di urgenza connesse al pericolo per la salute pubblica giustificano, in ogni caso, il provvedimento d'urgenza in questione adottato dal Sindaco, dovendo essere condiviso il rilievo oggetto del provvedimento impugnato, secondo cui non possono essere consentiti ulteriori ritardi nell'affidamento della gestione degli impianti in questione al soggetto competente per legge (odierna ricorrente).

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l'infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico della società ricorrente e sono liquidate in favore dell'amministrazione resistente e dell'interveniente ad opponendum nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione

resistente e dell'interveniente ad opponendum delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)